



COMUNE DI BOCENAGO

Provincia di Trento

Protocollo N. 2792

Bocenago, 27 giugno 2018

BANDO DI GARA

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria n. 79 di data 27.06.2018 è stata indetta, ai sensi dell'art. 39 della L. P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss. mm. e ii.,

ASTA PUBBLICA

Importo canone ANNUO a base di gara	€ 110.000,00.- (da assoggettare ad IVA)	cfr. par. 3
Sopralluogo obbligatorio	Dalle ore 12:00 del giorno 02.07.2018 Alle ore 12:00 del giorno 18.07.2018	cfr. par. 1
Scadenza richiesta chiarimenti	Ore 12:00 del giorno 17.07.2018	cfr. par. 6
Scadenza presentazione offerte	Ore 12:00 del giorno 23.07.2018	cfr. par. 9
Data prima seduta seggio di gara	23.07.2018 ore 15:00	cfr. par. 13

per la concessione in uso, a lotto unico, della struttura:

denominata "Palù della Fava", ubicata in Loc. Campo Carlo Magno a Madonna di Campiglio - Pinzolo (TN) per la gestione e conduzione di Bar - Ristorante - compendio contraddistinto dalla p.ed. 612 e da parte della p.fond. 4443/1 in C.C. Pinzolo

La procedura di gara prevede l'aggiudicazione mediante il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ed applicazione della verifica di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Ciascun concorrente, in possesso dei requisiti richiesti, può partecipare alla gara mediante presentazione di offerta, completa di tutta la documentazione a corredo come di seguito disciplinata.

A partecipare alla seduta di gara pubblica fissata per il giorno

23 LUGLIO 2018 alle ore 15:00

c/o la sala Giunta al 1° piano degli Uffici comunali di Via A. Ferrazza, n. 54 - 38080 Bocenago (TN), sono ammessi tutti gli offerenti. A interloquire in ordine allo svolgimento della gara sono ammessi tuttavia SOLO i soggetti autorizzati a impegnare legalmente l'offerente, ossia i legali rappresentanti o procuratori dell'offerente medesimo.

L'eventuale spostamento della seduta pubblica, come di ogni altra informazione inerente la presente procedura di gara, è reso noto mediante messaggio pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione comunale all'indirizzo url: <http://www.comune.bocenago.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti>

Paragrafo 1 – OGGETTO DELLA GARA E SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

I - Con la presente asta l'Amministrazione comunale di Bocenago intende procedere alla concessione di beni pubblici e precisamente del compendio contraddistinto dalla p.ed. 612 e da parte della p.fond. 4443/1 in C.C. Pinzolo sito a Madonna di Campiglio in loc. Campo Carlo Magno, come meglio descritto nello schema di concessione - contratto allegato al presente bando, **per la gestione e conduzione di Bar - Ristorante.**

↓ *catastralmente individuato:*

Catasto Fondiario	C.C.	Fogli Mappa	Particella Edificiale	Categoria / Classe	Consistenza	Rendita / IMIS in €
Tione di Trento	280	11	. 612	C/1 - 3	130 mq	3.256,26 - 188.049,02
Catasto Fondiario	P.T.	Fogli Mappa	Particella Fondiaria	Coltura / Classe	Superficie complessiva	Reddito dominicale / agrario in €
Tione di Trento	75	-	4443/1	Bosco / 8	2083110 mq	107,58 / 107,58

↓ *tavolarmente individuato:*

Partita Tavolare	Particella	Foglio B	Foglio C
75	. 612	Comune di Bocenago - diritto di proprietà per 1/1	20.03.1936 - G.N. 92/3 Annotazione - assoggettamento alla Legge 16.6.1927, n. 1766, art. 11 con natura di terre di uso civico
	4443/1	Comune di Bocenago - diritto di proprietà per 1/1	

↓ *con la seguente descrizione catastale (p.ed. 612 in C.C. Pinzolo):*

a piano interrato: n. 3 disimpegno mq. 13,30, n. 1 deposito mq. 11,85, n. 2 spogliatoio mq. 10,10, n. 1 antibagno mq. 3,35, n. 2 WC mq. 3,00, Centrale termica mq. 8,90, n. 1 celle frigo mq. 10,95, n. 1 dispensa mq. 4,30, n. 1 cucina mq. 38,95, n. 1 lavaggio mq. 10,50 – superficie complessiva mq. 115,20;

a piano terra e sottotetto: n. 1 ingresso mq. 2,20, n. 1 bar mq. 10,90, n. 2 sala ristorante mq. 77,15, n. 1 antibagno mq. 4,40, n. 2 WC mq. 3,70 – superficie complessiva: 95,35.

Il fabbricato posto in concessione presenta la seguente suddivisione degli spazi interni per come illustrato nella planimetria Allegato A/ al presente bando. Nello specifico la superficie di somministrazione complessiva è di 85,05 mq.; i posti a sedere sono 54 (cinquantaquattro).

L'immobile risulta attrezzato come risultante dall'elenco Allegato B/ al presente bando.

Segnalazione certificata di agibilità dell'immobile prot. N. 2533 di data 07.06.2018 è stata presentata in data 08.06.2018 al Comune di Pinzolo; i servizi tecnologici presenti nell'immobile (impianto elettrico, idraulico, termico e montacarichi) sono certificati ai sensi delle vigenti normative di settore.

Le pertinenze esterne del fabbricato sono pari a $\cong$ mq. 300 illustrate nella planimetria Allegato C/ al presente bando.

Resta inteso che con la presentazione dell'offerta l'aspirante concessionario dichiara di essere a conoscenza dello stato di fatto e di diritto del bene, per il sopralluogo obbligatorio effettuato di cui al par. 1, punto II; a tal proposito solleva e manleva il Comune di Bocenaga da ogni responsabilità.

N.B. E' onere dell'offerente verificare preventivamente eventuali prescrizioni presenti nel regolamento comunale del Comune di Pinzolo che disciplina le attività commerciali e sia rispetto a eventuali prescrizioni di tipo igienico – sanitario (rivolgendosi all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari).

Si precisa infine che, qualora l'aggiudicatario non sia in possesso dei requisiti particolari previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività da insediarsi nella unità immobiliare oggetto della presente concessione, l'Amministrazione provvede, previa instaurazione di contraddittorio, all'annullamento dell'aggiudicazione ed all'incameramento della cauzione provvisoria.

Nel caso di specie l'Amministrazione comunale attribuisce a terzi il godimento di beni pubblici appartenenti al demanio, nei modi e nei limiti stabiliti dalle norme di diritto pubblico, secondo il regime della concessione – contratto di diritto amministrativo, fuori ambito di applicazione della Parte III (contratti di concessione) del D.Lgs. 50/2016. Infatti al foglio C/ del Libro Fondiario del bene oggetto della presente gara vi si riscontra "20.03.1936 – G.N. 92/3 Annotazione – assoggettamento alla Legge 16.6.1927, n. 1766, art. 11 con natura di terre di uso civico ...": il bene gravato da vincolo di uso civico è inalienabile, inusufruttabile e imprescrittibile ed è pacificamente soggetto al regime giuridico dei beni demaniali.

II - La presentazione dell'offerta è subordinata al **sopralluogo obbligatorio**, finalizzato alla presa visione del compendio. La visita deve essere effettuata dal legale rappresentante del concorrente (o altro incaricato a ciò specificatamente delegato in carta semplice dal legale rappresentante) con l'assistenza di un incaricato del Comune che raccoglierà la delega.

I sopralluoghi si terranno **dalle ore 12:00 del giorno 2 luglio 2018 alle ore 12:00 del giorno 18 luglio 2018** e dovranno essere previamente concordati con

l'Ufficio segreteria, contattando il referente (protocollo@comune.bocenago.tn.it) dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi.

Al termine del sopralluogo, l'incaricato del Comune rilascerà copia dell'attestato relativo all'intervenuto sopralluogo di cui l'originale, controfirmato dal soggetto che effettua l'adempimento, sarà conservato dal Comune.

Al fine di consentire l'esatta individuazione dei soggetti che hanno svolto il sopralluogo e del corretto rilascio della relativa attestazione, è onere del concorrente consegnare all'incaricato del Comune le deleghe sopra indicate, in mancanza delle quali l'incaricato del Comune non rilascerà l'attestazione di avvenuto sopralluogo.

Si procederà ad **ESCLUDERE** gli operatori economici che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo rilasciate, non risultino aver effettuato il sopralluogo con le modalità sopra riportate.

Paragrafo 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE-CONTRATTO

Il rapporto contrattuale ha la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza presunta dal 1^a settembre 2018 e comunque dalla data di stipula della concessione-contratto ovvero dal verbale di consegna anticipata.

E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte del concessionario, con preavviso di mesi sei comunicato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero PEC e pagamento di un corrispettivo per il recesso pari a 6 (sei) mensilità del canone.

Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il Comune di Bocenago si riserva la facoltà di sospendere, modificare o revocare anticipatamente in qualsiasi momento la presente concessione-contratto a proprio insindacabile giudizio, con obbligo di preavviso al concessionario di n. 6 (sei) mesi dalla data in cui opererà la sospensione, la modifica o la revoca anticipata. In tal caso il concessionario non potrà opporsi o vantare titolo o alcun compenso o risarcimento danni.

Il Comune di Bocenago si riserva altresì la facoltà di prorogare, dietro richiesta del concessionario, con apposito atto a natura provvedimento, di ulteriori cinque anni la durata del contratto stesso, qualora il concessionario abbia adempiuto correttamente agli obblighi per la prima scadenza contrattuale (ivi incluso il pagamento dei canoni di concessione); la presente concessione non impegna in alcun modo il Comune di Bocenago per l'eventuale suo rinnovo oltre i termini stabiliti. In caso di proroga, l'amministrazione comunale di Bocenago comunicherà l'importo della cauzione definitiva da costituire prima della formalizzazione della proroga medesima.

Paragrafo 3 – CANONE ANNUO A BASE D'ASTA

L'importo ANNUO a base d'asta è determinato in € 110.000,00.- (diconsi Euro centodiecimila/00) + I.V.A., determinato giusta perizia estimativa prot. N. 2478 di data 04.06.2018 a firma del geom. Walter Failoni, asseverata in data 08.06.2018 presso il Giudice di Pace di Tione di Trento sub cron. N. 152/2018, dimessa in atti.

In via cautelativa e prudenziale il canone di concessione è assoggettato ad Imposta sul Valore Aggiunto; sul punto l'Amministrazione comunale ha presentato all'Agenzia delle Entrate di Trento istanza di interpello ordinario prot. N. 2756 di data 26.06.2018, ai sensi dell'art. 11 della L. 212/2000.

Il compendio, nonché gli arredi ed attrezzature esistenti, saranno assegnati a corpo e non a misura, pertanto, non vi sarà luogo ad azione per lesione, né ad aumento né a diminuzione del canone, per qualunque errore nella descrizione dei beni stessi nell'indicazione delle superfici, dovendosi intendere come conosciute ed accettate espressamente nel loro complesso. In considerazione del fatto che si tratta di nuova apertura, il valore riportato ha carattere meramente presuntivo senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'Amministrazione comunale e senza che il Concessionario possa vantare titolo ad alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta. Il compendio sarà assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, rimanendo a carico dell'aggiudicatario la richiesta e l'ottenimento di eventuali concessioni, licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza, comunque denominate, occorrenti per l'uso, senza che l'aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune di Bocenago e/o di altri enti pubblici. Pertanto l'aggiudicatario non potrà avanzare pretese, a qualsiasi titolo, per il mancato ottenimento delle autorizzazioni / licenze/ concessioni occorrenti per l'uso indicato. Inoltre l'aggiudicatario non potrà avanzare pretese, a qualsiasi titolo, per qualsiasi intervento, riparazione, sistemazione e conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e/o adeguamento tecnico, igienico, sanitario, impiantistico, allacciamento- utenze che si rendessero necessari ai fini e nei limiti dell'uso previsto.

Il canone ANNUO offerto in sede di gara (canone teorico vedi infra), deve essere corrisposto al Comune di Bocenago in rate semestrali anticipate con scadenza entro il giorno 5 (cinque) del primo mese di ogni semestre, con versamento diretto al Tesoriere comunale.

Il canone è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dalla seconda annualità di contratto, sulla base del 100% (centopercento) della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, verificatisi nel mese di MAGGIO rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

L'aggiornamento annuo, solo se di importo positivo, diviene operante senza necessità di comunicazione alcuna.

Per ciascuna delle prime tre annualità di contratto, il concessionario corrisponderà al Comune di Bocenago il canone ANNUO offerto, eventualmente aggiornato, al netto della quota di 1/3 (un terzo) dell'importo delle forniture di arredi di cui al successivo paragrafo 4 (canone teorico): con la terza annualità di contratto verrà calcolato l'effettivo importo delle forniture con posa in opera degli arredi, con le modalità di cui al punto II del paragrafo 4 che segue, determinando l'importo a conguaglio. Nel caso di risoluzione anticipata/recesso, verrà calcolato l'importo a conguaglio alla data di efficacia della risoluzione anticipata/recesso.

Paragrafo 4 – FORNITURE CON POSA IN OPERA DI ARREDI

I - L'Amministrazione comunale di Bocenago mette a disposizione dell'aggiudicatario il progetto esecutivo "arredi bar ristorante Palù della Fava sito a Madonna di Campiglio - Pinzolo per conto del Comune di Bocenago" prot. N. 1367/2018 a firma di Zanetti geom. Flavio che viene allegato al presente bando sub lettera D/, recante un importo di forniture con posa in opera di arredi da collocarsi a piano terra e sottotetto dell'immobile di cui al presente bando pari ad € 122.091,99.- (oneri fiscali inclusi); è **onere** del Concessionario, **a parziale adempimento dell'obbligazione di pagamento del canone, eseguire le predette forniture con posa in opera**, nel pieno ed assoluto rispetto delle seguenti condizioni:

a) Gli arredi dovranno essere **nuovi** e rispondenti alla descrizione e alla qualità delle

specifiche progettuali;

b) La qualità dei materiali, la tipologia, stereometria nonché l'aspetto esteriore degli arredi dovranno essere rispondenti alle specifiche progettuali;

d) Gli arredi dovranno essere utilizzati nella gestione dell'attività svolta nell'immobile;

c) immediatamente dopo l'acquisto con posa in opera di ogni singolo arredo, il concessionario dovrà consegnare al Comune di Bocenago, copia della documentazione fiscale di acquisto, documentazione fotografica necessaria per l'esatta individuazione del bene, nonché tutte le certificazioni a corredo dell'arredo medesimo.

d) Il Comune di Bocenago si riserva la facoltà di sottoporre a verifica, in contraddittorio con il concessionario, entro il termine perentorio di n. 10 (dieci) giorni interi naturali e consecutivi, dalla data di consegna della documentazione di cui al punto che precede, gli arredi acquistati.

e) Eventuali presunte difformità riscontrate nelle operazioni di verifica verranno contestate via PEC al Concessionario entro il termine perentorio dei 7 (sette) giorni interi naturali e consecutivi successivi al termine di cui al punto che precede, assegnando al Concessionario congruo termine per produrre ogni eventuale deduzione in merito a quanto contestato. Qualora il Concessionario non provveda a fornire entro il termine assegnato le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento o qualora le deduzioni inviate, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall'Amministrazione comunale a giustificare l'inadempienza contestata, si procederà, via PEC, al formale rifiuto dell'arredo, con conseguente sostituzione dello stesso a cura e spesa del Concessionario.

f) In casi del tutto eccezionali il Comune di Bocenago, a proprio insindacabile giudizio, potrà accettare per iscritto variazioni al progetto esecutivo degli arredi, solo a seguito di un esame economico, funzionale ed estetico delle stesse, effettuato anche con l'ausilio di soggetti terzi esperti.

g) Al termine di tutte le forniture verrà prodotta al Comune attestazione di regolare esecuzione, rilasciata da tecnico abilitato.

h) La proprietà, di tutti gli arredi acquistati e posati in opera dal Concessionario ed accettati (espressamente ed implicitamente) dall'Amministrazione comunale, è acquisita dal Comune di Bocenago alla prima scadenza contrattuale ovvero nel caso di risoluzione anticipata/recesso alla data di efficacia dello stesso. Il concessionario è costituito custode degli arredi accettati dall'Amministrazione, facendosi pertanto carico del deterioramento eccedente il normale uso.

II - L'importo riconosciuto al Concessionario per le forniture con posa in opera è pari alla sommatoria degli importi di ogni singola fornitura e comunque non superiore all'importo di € 122.091,99.- (oneri fiscali inclusi), ridotto degli eventuali contributi ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati al Concessionario da parte dello Stato, di altri Enti o delle Comunità Europee, per l'acquisto di arredi, debitamente iscritti a bilancio.

Paragrafo 5 – SPESE DI GESTIONE

Stanno a totale carico del concessionario tutte le spese di gestione dell'immobile quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alle pulizie, all'energia elettrica, riscaldamento, telefono, imposte o canoni per la pubblicità, così come tutti gli altri servizi e forniture necessari per la gestione pur se non espressamente indicati, nessuno escluso. Il Concessionario, a propria cura e spesa, dovrà intestare a proprio nome le utenze eventualmente connesse alle spese di cui sopra. Specificamente, nella tabella Allegato E/ al presente bando è dettagliatamente indicata la ripartizione delle spese di gestione e manutenzione dei locali, delle

attrezzature e degli impianti, tra concessionario (C) e proprietario (P) e nell'Allegato F/ al presente bando è riportato il piano delle manutenzioni degli impianti ed attrezzature.

Si evidenzia che l'edificio rientra nella **classe di qualificazione energetica** di seguito indicata, come comprovato dall'attestato di prestazione energetica Allegato G/ al presente bando:

> basso consumo energetico: classificazione energetica $B \leq \text{kWh/m}^3\text{a}$ (conforme alla voce C4 del disciplinare "Ecoristorazione Trentino").

Si evidenzia altresì che per quanto riguarda l'**illuminazione** prevista nel progetto esecutivo "arredi bar ristorante Palù della Fava sito a Madonna di Campiglio - Pinzolo per conto del Comune di Bocenago" prot. N. 1367/2018 a firma di Zanetti geom. Flavio: > voci 20 e 21 del Computo metrico: lampada a led tipo Edison a filamento (conforme alla voce C3 del disciplinare "Ecoristorazione Trentino").

Paragrafo 6 – RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Le richieste di INFORMAZIONI e CHIARIMENTI in ordine alla presente gara devono pervenire a mezzo pec all'indirizzo di posta certificata: comune@pec.comune.bocenago.tn.it. Il responsabile del procedimento provvede alla pubblicazione delle stesse sul sito internet del Comune di Bocenago all'indirizzo url: <http://www.comune.bocenago.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti>. **Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate sul sito internet si intendono note a tutti i concorrenti.**

Tali richieste devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 17.07.2018 e saranno evase almeno 5 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile.

E' vietato ricercare contatto informale con il Responsabile del procedimento e l'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto. Il responsabile del procedimento (o suo sostituto), sono gli unici soggetti autorizzati a riscontrare le istanze dei concorrenti.

Eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara saranno pubblicate sul medesimo sito web. Sarà pertanto onere del concorrente visionare costantemente detto sito.

Paragrafo 7 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione – contratto del compendio oggetto del presente bando, viene effettuata mediante asta pubblica, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di una pluralità di elementi di valutazione, suddivisi fra offerta tecnica ed economica:

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	Criteri qualitativi come dettagliati allegato H/	70
OFFERTA ECONOMICA	Prezzo offerto	30
	TOTALE COMPLESSIVO	100

Non sono ammesse offerte pari o in diminuzione rispetto all'importo posto a base d'asta.

Non si farà luogo a gara di miglitoria, né è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di unica offerta purchè valida.

Paragrafo 8 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI

I soggetti che intendono partecipare alla gara, devono possedere, a pena di esclusione:

a) assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016

Articolo 80 Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza In caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente

accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nel cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare

adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

b) essere iscritti alla C.C.I.A.A. per l'esercizio di attività compatibili con quella oggetto del presente bando di somministrazione di alimenti e bevande in pubblico esercizio

Oppure

l'impegno ad iscriversi presso la Camera di Commercio (Registro imprese sezione ordinaria o REA) territorialmente competente per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblico esercizio.

c) il possesso da parte dei titolari di impresa individuale e dell'eventuale persona preposta, o dei legali rappresentanti e eventuali preposti delle società dei requisiti morali di cui all'art. 71 del DL n. 59/2010 ed agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931 e s.m.);

d) il possesso da parte del titolare dell'impresa individuale o dell'eventuale altra persona preposta e del legale rappresentante o dell'eventuale preposto della società di uno dei requisiti per l'accesso all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi della normativa vigente di cui alla L.P. n. 9/2000 e successive mm. e ii.

e) l'assenza dello stato di fallimento, di liquidazione di cessazione di società, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente legislazione o non avere in tal senso in corso una procedura (fermo il disposto dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016)

f) l'assenza dell'assoggettamento a sanzioni o provvedimenti interdittivi comportanti il divieto di partecipazione a gare pubbliche e/o a contrattare con la Pubblica Amministrazione

g) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

h) di non rientrare nel novero dei soggetti di cui all'art. 1471 del Codice Civile e di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 32/ter e 32/quater del Codice Penale.

i) a norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2011 n. 165 e s.m., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti. In applicazione della disposizione normativa sopra citata, sono escluse dalla gara le Imprese che nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente bando hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

l) di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;

m) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro;

n) di non aver commesso negligenza grave o malafede nell'esecuzione di prestazioni similari;

o) di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabiliti.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **pena l'esclusione** dalla gara.

A norma dell'art. 48 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili), sono tenuti a indicare in sede di offerta (salvo che non partecipino in proprio), per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

A norma dell'art. 48, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 (raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli associati.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m), del D. Lgs. n. 50/2016, è vietata la partecipazione di imprese controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla procedura, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascuna Impresa, in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto saranno **esclusi dalla gara**. La verifica, e l'eventuale esclusione dalla gara, sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta secondo quanto prescritto al paragrafo X.

Le imprese straniere aventi sede in uno Stato Membro dell'Unione Europea sono ammesse alle condizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, su presentazione delle attestazioni ivi previste (in italiano o con traduzione giurata).

Paragrafo 9 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il presente bando (comprensivo di tutti i suoi allegati) è pubblicato sul sito internet del Comune di Bocenago (www.comune.bocenago.tn.it) in versione integrale e può essere richiesto al Comune di Bocenago - Ufficio segreteria, via A. Ferrazza, n. 54 - Bocenago (TN) (mediante PEC al seguente indirizzo: comune@pec.comune.bocenago.tn.it).

Si precisa che non sono disponibili file in formato diverso da quello pubblicato sul sito sopra indicato.

Per partecipare alla gara i soggetti offerenti devono far pervenire, secondo le modalità illustrate nel presente bando e al seguente indirizzo

Comune di Bocenago - Ufficio Protocollo
Via A. Ferrazza, n. 54
38080 BOCENAGO (TN)

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23 LUGLIO 2018

A PENA DI ESCLUSIONE

un plico debitamente chiuso sui lembi di chiusura con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità) controfirmato dall'offerente sui lembi di chiusura, contenente la documentazione di seguito riportata.

Il termine sopra indicato è stabilito a norma degli artt. 18 e 19 della L. P. n. 23/1990 e s.m. e il suo mancato rispetto comporta **l'esclusione dall'asta.**

Il plico deve recare all'esterno la denominazione o ragione sociale dell'offerente e la dicitura: **"ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO DI COMPENDIO PALU' DELLA FAVA A MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO (TN) - NON APRIRE"**, e deve essere inoltrato mediante:

- raccomandata del servizio postale statale;
- plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;
- consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Bocenago, via Ferrazza, n. 54, che ne rilascia apposita ricevuta.

Secondo il disposto della Determinazione dell'AVCP n. 4 di data 10 ottobre 2012 costituisce **causa di esclusione dalla gara:**

- la mancata indicazione sul plico sopra descritto del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta o l'apposizione sul plico stesso di un'indicazione totalmente errata o generica, nel caso in cui ciò comporti l'impossibilità per l'Amministrazione di individuare il plico pervenuto come contenente un'offerta per una determinata gara;
- la mancata chiusura del plico sopra descritto con modalità di chiusura che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura e/o la manomissione.

Il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente: non saranno ammessi alla procedura gli offerenti i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla procedura, l'Amministrazione invita esplicitamente gli offerenti a inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi a evitare la consegna o l'inoltro a Uffici o Servizi del Comune di Bocenago diversi dall'Ufficio Protocollo sopra specificato.

L'offerta presentata non vincola l'Amministrazione: il vincolo negoziale si perfeziona con la stipula del relativo contratto.

Paragrafo 10 – INDICAZIONI GENERALI

In applicazione del disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale di una o più delle dichiarazioni e/o documenti (ivi compresa la mancata sottoscrizione), l'Autorità che presiede la gara sospende la seduta e procede a:

- richiedere al concorrente di presentare, nel termine specificatamente indicato (e comunque non superiore a 10 giorni) e con le modalità fissate nella nota di richiesta, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle medesime dichiarazioni e/o elementi con la precisazione che in ogni caso il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'esclusione dalla gara.

Relativamente alle disposizioni sopra richiamate si precisa che le stesse sono applicate secondo quanto di seguito precisato:

A) in merito alla dichiarazione e/o documenti richiesti ai fini della partecipazione – (anche con riferimento alle procedure concorsuali come previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016):

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di una o più delle dichiarazioni e/o documenti presentati da parte dei soggetti tenuti a renderle;

- incompletezza o refusi materiali nelle dichiarazioni, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;

in merito alla documentazione da produrre da parte delle Imprese in concordato in continuità (e altre procedure concorsuali come previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016):

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di quanto richiesto da parte dei soggetti tenuti;

- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;

NB:

Si procede ad escludere dalla gara il concorrente nel caso in cui si accerti che le dichiarazioni/documentazione di cui sopra siano state rese e/o sottoscritte oltre la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

in merito al mandato collettivo in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di una o più delle Imprese raggruppate;

- incompletezza o refusi materiali in contrasto con quanto indicato;

in merito alla documentazione per Imprese che hanno in corso una trasformazione:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione;

- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando.

B) in merito al deposito cauzionale:

- mancata presentazione del deposito cauzionale - garanzia fideiussoria ovvero ricevuta del tesoriere (o distinta della banca ordinante in caso di bonifico bancario) in caso di deposito in contanti o di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato: la regolarizzazione è ammessa nel solo caso in cui risulti che la predetta cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta, nel rispetto delle previsioni di

cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;

- mancata sottoscrizione della polizza fidejussoria o della fideiussione bancaria da parte del soggetto garante;
- mancata presentazione da parte del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore o mancata sottoscrizione della stessa;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal presente bando;
- mancata presentazione della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 nel caso di presentazione di cauzione dimidiata o mancata produzione in allegato alla documentazione costituente la cauzione provvisoria delle ulteriori certificazioni che consentono la riduzione dell'importo della cauzione a norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;
- mancata presentazione dell'impegno di un soggetto garante a presentare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'offerente;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto della gara;
- mancata indicazione di tutte le imprese costituenti l'ATI in caso di raggruppamento.

Le cause di esclusione sono applicate all'esito all'attivazione della procedura sopra descritta.

NB:

- Non è ammessa regolarizzazione dei documenti costituenti l'offerta economica.
- Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

A norma dell'art. 23 della L.P. n. 2/2016 e s.m. il ricorso al soccorso istruttorio non determina l'applicazione di alcuna sanzione.

Tutta la documentazione descritta deve essere redatta in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e sottoscritta dall'offerente o da persona abilitata a impegnare validamente l'offerente, in qualità di legale rappresentante o procuratore dell'offerente medesimo. Tale soggetto deve risultare dalla dichiarazione ovvero da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in originale o in copia autenticata.

Paragrafo 11 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai fini dell'ammissione alla gara, nel plico esterno deve essere inserita – a pena di esclusione dalla gara – (unitamente al plico contenente l'offerta, ma esternamente allo stesso) tutta la documentazione di seguito descritta.

- **una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera**, successivamente verificabile, resa dal legale rappresentante dell'offerente o da persona abilitata a impegnare validamente l'offerente, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore (in caso di imprese di altri Stati membri, non residenti in Italia, la dichiarazione suddetta dovrà essere resa secondo le corrispondenti norme stabilite

dal Paese di provenienza, fatta salva la facoltà per le imprese medesime di avvalersi delle forme previste dal citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) attestante:

a) DATI IDENTIFICATIVI DELL'OFFERENTE:

b) (eventuale) FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:

(se associazione temporanea non ancora costituita)

l'elenco delle Imprese che costituiranno il raggruppamento, l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia con riguardo alle associazioni temporanee;

In caso di consorzi , qualora non partecipino in proprio all'asta:

•(se consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa;

•(se consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa;

•(se consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016):

l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

•(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 45, comma 2 lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016) con l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la quota di partecipazione al consorzio di ciascuna impresa, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente;

c) MOTIVI DI ESCLUSIONE

l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

OPPURE

di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.

PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

•qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;

•per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (come da art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016) si rinvia a quanto stabilito da ANAC nel comunicato del suo Presidente di data 26 ottobre 2016;

•ai fini dell'applicazione dell'art. 80 comma 5 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione appaltante si attiene a quanto stabilito da ANAC con le sue <<Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Indicazione dei

mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice">>;

• qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);

• ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, il concetto di **conflitti di interesse** copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che, anche per conto dell'amministrazione aggiudicatrice, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare in qualsiasi modo il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto".

N.B.

In caso di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale o di imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale o per il caso del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio si rimanda a quanto disposto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m. e dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si riportano di seguito:

- un estratto dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.
- l'art. 110 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016:

Art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.

Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione

dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:

- a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;

- b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.

5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

- a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi

previdenziali e assistenziali;

b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

A pena di esclusione:

- in caso di impresa singola (o consorzio), la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore);
- in caso di raggruppamento temporaneo la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'Associazione e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o suo procuratore);
- in caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc. (qualora il consorzio non partecipi in proprio all'asta), la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa consorziata e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o suo procuratore).

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **pena l'esclusione**.

È in facoltà dell'offerente produrre idonea documentazione (in originale o copia conforme all'originale) in luogo della dichiarazione richiesta.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche alle persone fisiche o giuridiche aventi residenza o sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

d) ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE:

Oltre alla dichiarazione sopraindicata, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo già **costituito**, devono presentare la seguente documentazione:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito e irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione al contratto;
- l'espressa indicazione della quota percentuale di partecipazione al raggruppamento;

B) PROCURA relativa al suddetto mandato risultante da atto pubblico. E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto in tal caso esclusivamente nella forma di atto pubblico.

e) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., o suo procuratore, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive e oggettive intervenute.

2) documentazione comprovante la costituzione - a garanzia della serietà dell'offerta – della CAUZIONE PROVVISORIA:

la cauzione copre la mancata stipula del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto dell'aggiudicatario riconducibile a una condotta connotata da dolo o colpa grave.

L'ammontare della cauzione provvisoria è pari al 2% dell'importo complessivo del contratto a base di gara (calcolato sulla base delle 5 annualità di contratto) e quindi pari ad € 13.420,00.-;

La costituzione della garanzia provvisoria può avvenire mediante:

A. deposito in contanti, con versamento diretto presso il Tesoriere del Comune di Bocenago (Intesa SanPaolo S.p.A., con sede in Trento - codice IBAN: IT 37 P 03069 01856 1000 0004 7009). In tal caso il versante ha immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che deve essere presentata, in copia conforme all'originale, a comprova dell'avvenuto deposito, a pena di esclusione dalla gara. In caso di effettuazione del deposito tramite bonifico bancario al tesoriere dell'Amministrazione, deve essere presentata la distinta della banca ordinante unitamente a una ricevuta del versamento da parte del tesoriere: ove non fosse presente la ricevuta rilasciata dal tesoriere, alla verifica del buon esito dell'operazione provvede direttamente l'Amministrazione tramite il proprio tesoriere. Solo al buon esito dell'operazione, la cauzione stessa è ritenuta costituita. In caso di costituzione del deposito in contanti deve essere presentata, a pena di esclusione, la dichiarazione, sottoscritta da un soggetto fideiussore, di assunzione dell'impegno a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto in favore della stazione appaltante;

B. costituzione di fideiussione. Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate esclusivamente se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (IVASS) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;
- intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa: in tal caso e secondo quanto stabilito dall'A.N.AC. nella sua determina n. 1 di data 29 luglio 2014 nella fideiussione devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione.

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere sottoscritte dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito o intermediario finanziario) e accompagnate, a pena di esclusione, da una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore a impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

I concorrenti devono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità sopra specificate e integrata con le seguenti clausole:

- il soggetto fideiussore si impegna a risarcire l'Amministrazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
- il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
- assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fidejussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa;
- indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito;
- impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della Stazione appaltante nel corso della procedura per un ulteriore periodo non superiore ad ulteriori 90 giorni se al momento della scadenza della garanzia non è ancora intervenuta l'aggiudicazione. Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione deve riportare, oltre alle clausole sopra indicate, anche le seguenti:
- la garanzia prestata ha validità per almeno 90 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- il mancato pagamento del premio o del corrispettivo non è opponibile alla stazione appaltante;
- il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta della stessa, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta, inoltrata tramite lettera raccomandata A/R e nel termine di 15 giorni dalla richiesta.

La fideiussione deve inoltre riportare, a pena di esclusione, la seguente clausola:

- il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione appaltante.

Non sono ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante.

In caso di Associazione temporanea di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile (qualora il Consorzio non partecipi in proprio all'asta), l'eventuale dimidiazione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza su Contratti Pubblici con determinazione n. 44 del 27 settembre 2000: la medesima determinazione si applica in via analogica anche per le altre riduzioni previste dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, il deposito cauzionale deve essere unico e intestato all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale deve essere unico e intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.

Il deposito cauzionale rimane vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutti i concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, per il quale lo svincolo avviene solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione comunale provvede, successivamente alla celebrazione della gara, alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

N.B.

In merito alla restituzione delle cauzioni costituite in contanti mediante deposito presso il Tesoriere dell'Amministrazione, si precisa che ai fini della restituzione si procede secondo il seguente procedimento:

- 1) l'offerente avente titolo alla restituzione della cauzione - ricevuta la

comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione deve comunicare al responsabile del procedimento le coordinate bancarie presso le quali effettuare il rimborso;
2) ricevute le coordinate bancarie predette, l'Amministrazione dispone lo svincolo della cauzione e provvede alla liquidazione e all'emissione del relativo mandato di pagamento che viene trasmesso al tesoriere;
3) il tesoriere provvede alla restituzione della cauzione mediante accredito a favore delle coordinate bancarie comunicate dall'offerente.
Il procedimento come sopra descritto si svolge entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle coordinate bancarie segnalate all'Amministrazione da parte dell'offerente.

Paragrafo 12 – OFFERTA TECNICA

La presentazione e la formulazione dell'offerta tecnica devono avvenire secondo le modalità indicate nel presente paragrafo. Il plico contenente l'offerta tecnica deve:

- essere chiuso con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità) e controfirmato sui lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente recante dicitura **"ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO DI COMPENDIO PALU' DELLA FAVA A MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO (TN) – OFFERTA TECNICA"** e l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta dell'offerente.

L'offerta tecnica NON dovrà tassativamente includere alcuna indicazione economica, diretta o indiretta, o far riferimento ad elementi di prezzo contenuti nella Offerta economica, PENA L'ESCLUSIONE AUTOMATICA del Concorrente dalla Gara. Il mancato inserimento dell'offerta economica e di quella tecnica in buste separate, comporterà l'esclusione del concorrente.

Il concorrente dovrà rendere dichiarazione, sottoscritta con firma autografa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazioni false o mendaci di cui all'art. 76 del medesimo decreto, attestante gli elementi di cui all'allegato H/ (l'Amministrazione non ha predisposto fac-simile di relazione)

I punteggi relativi agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica saranno attribuiti dalla commissione di gara, in base alle dichiarazioni fornite dai concorrenti nell'offerta tecnica, secondo i parametri specificati nell'allegato H/.

La Commissione di gara si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti in forma scritta ai Concorrenti in sede di valutazione delle offerte, per eventuali ragguagli o precisazioni a maggior chiarimento delle offerte tecniche presentate. L'incompletezza della documentazione presentata o la sua lacunosità tale da non consentire alla Commissione la valutazione degli elementi soggetti a punteggio comporta la mancata attribuzione del relativo punteggio.

I Concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte presentate o per atti ad esse inerenti, né risarcimenti per qualsiasi causa. Le offerte tecniche condizionate o indeterminate non saranno ritenute valide e non verranno prese in considerazione.

Paragrafo 13 – OFFERTA ECONOMICA

La presentazione e la formulazione dell'offerta economica devono avvenire secondo le

modalità indicate nel presente capitolo. Il plico contenente l'offerta deve:

- essere chiuso con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità) e controfirmato sui lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente recante dicitura **"ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO DI COMPENDIO PALU' DELLA FAVA A MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO (TN) - OFFERTA ECONOMICA"** e l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta dell'offerente.

I - L'offerta, a pena di esclusione dalla gara, deve essere redatta secondo le modalità di seguito indicate:

- deve essere resa in carta legale o resa legale e recare il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. (se già in possesso) dell'offerente;
- deve essere formulata in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e datata e sottoscritta dall'offerente o da persona abilitata a impegnare validamente l'offerente e non può recare correzioni che non siano a loro volta controfirmate e sottoscritte;
- c) la formulazione dell'offerta deve avvenire esclusivamente mediante l'indicazione in cifre e in lettere del rialzo percentuale offerto (con 2 cifre decimali) rispetto al canone annuo posto a base di gara e pari ad euro 110.000,00.- (oneri fiscali esclusi), con la precisazione che in caso di discordanza tra l'importo in cifre e l'importo in lettere, l'Amministrazione considera valido l'importo in lettere.

II - dichiarazione a corredo dell'offerta, attestante: "L'operatore economico dichiara - di aver acquisito ed esaminato il bando di gara con tutti i suoi allegati e di accettarne integralmente ed incondizionatamente tutte le condizioni e clausole, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, con tutte le condizioni, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute;

- di impegnarsi a dotarsi del marchio *"Ecoristorazione Trentino"*, di cui alla deliberazione G.P. n. 46 dd. 20.01.2012 entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione della concessione-contratto;

- di aver tenuto conto di tutti gli elementi che possono aver influito sulla elaborazione e sulla determinazione dell'offerta e che giudica l'offerta presentata del tutto remunerativa e tale da consentire la gestione a perfetta regola d'arte. Di essere a conoscenza e di aver altresì tenuto conto nella formulazione dell'offerta del costo del personale inteso quale costo "non negoziabile", al di sotto del quale non è possibile scendere e comprendente quanto risultante dalla contrattazione collettiva nazionale e dagli aumenti disposti dalla contrattazione integrativa di secondo livello (contratto provinciale e/o eventuale contratto aziendale); anche gli oneri aggiuntivi per accantonamento (Cassa edile), per previdenza (Inps) e per assicurazione (Inail) non sono negoziabili, come non lo sono i costi per la sicurezza del lavoro;

- di impegnarsi pertanto ad effettuare la gestione alle condizioni dell'offerta tecnica presentata e all'offerta economica di seguito riportata;

- di considerare l'offerta presentata valida per almeno 90 giorni dalla data di presentazione della stessa;

- di impegnarsi (compresi i propri collaboratori) all'applicazione del Codice di comportamento, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 75 d.d. 13.10.2014, pubblicato all'indirizzo url:

<http://www.comune.bocenago.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Norme-disciplinari/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti>;

- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali nei termini nei termini e secondo le finalità di cui al D.Lgs. 196/2003 validando ed accettando l'informativa allegata)"

Si precisa che costituisce causa di esclusione dalla gara la formulazione dell'offerta secondo modalità diverse da quelle sopra indicate alle lettere b) e c), esclusa ogni regolarizzazione.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, il plico contenente l'offerta deve essere controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o da persona abilitata a impegnare validamente almeno una delle imprese partecipanti e recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale di ciascuna delle imprese partecipanti. L'offerta deve contenere l'indicazione del codice fiscale e di partita I.V.A. di ciascuna delle imprese partecipanti e può essere sottoscritta dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto delle mandanti.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il plico contenente l'offerta deve essere controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o da persona abilitata a impegnare validamente almeno una delle imprese partecipanti e recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale di ciascuna delle imprese partecipanti. L'offerta deve contenere l'indicazione del codice fiscale e di partita I.V.A. di ciascuna delle imprese partecipanti e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata.

In caso di consorzio non ancora costituito, il plico contenente l'offerta deve essere controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o da persona abilitata a impegnare validamente almeno una delle imprese partecipanti e recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale di ciascuna delle imprese partecipanti. L'offerta deve contenere l'indicazione del codice fiscale e di partita I.V.A. di ciascuna delle imprese partecipanti e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata.

Paragrafo 14 – PROCEDURA DI GARA

Nel giorno, nell'ora e nel luogo fissati, il Presidente accerta la regolare composizione del seggio di gara e dichiara aperti i lavori.

Verifica se i soggetti presenti siano o meno legittimati in qualità di legali rappresentanti o di procuratori a impegnare legalmente l'offerente e, quindi, a interloquire in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara.

Subito dopo il Presidente procede pubblicamente alla verifica della regolarità formale dei plichi presentati dagli offerenti entro il termine indicato al paragrafo VIII e procede quindi alle operazioni di seguito indicate.

Ciascun plico, risultato conforme a quanto prescritto nel presente bando di gara, viene aperto eseguendo analoghe verifiche sui documenti di gara contenuti nel plico esterno.

Il Presidente esamina inoltre la documentazione amministrativa e la documentazione a comprova della costituzione della cauzione provvisoria, provvedendo all'ammissione, alla successiva fase di gara dei soli offerenti che abbiano presentato la documentazione e all'esclusione ove ricorrano le cause di esclusione previste dal presente bando.

In applicazione del disposto di cui all'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, il Presidente invita il singolo offerente a completare, rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni o gli elementi presentati, assegnando a tal fine un termine breve (non superiore a 10 giorni): costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta effettuata dal Presidente.

Pronunciate le eventuali esclusioni per i casi di carenze o irregolarità non sanabili, si procederà quindi, per i soli concorrenti ammessi, all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta tecnica al solo fine di verificare e verbalizzare l'esistenza e la regolarità della documentazione richiesta (in conformità a quanto stabilito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 13 di data 28/7/2011, la verifica dei documenti contenuti nei plichi consiste in un semplice controllo preliminare

degli atti inviati, che non può eccedere la funzione, che ad essa riconosce la giurisprudenza, di ufficializzare l'acquisizione della documentazione di cui si compone l'offerta tecnica. L'operazione non deve andare al di là del mero riscontro degli atti prodotti dall'impresa concorrente; il seggio di gara si limiterà quindi ad un esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti, rimettendo alla commissione tecnica ogni valutazione di merito).

Successivamente, il Seggio di Gara sospenderà i lavori in seduta pubblica, rimettendo l'esame delle buste relative all'offerta tecnica all'apposita Commissione Giudicatrice, per la valutazione delle stesse e l'attribuzione dei relativi punteggi.

Conclusi i lavori della commissione tecnica, il Presidente, previa comunicazione come sotto riportato, accerta la regolare composizione del seggio di gara e dichiara aperti i lavori; dando atto in seduta pubblica dei punteggi attribuiti alle Offerte Tecniche, pronunciando eventuale esclusione per le offerte tecniche che non hanno superato la soglia di sbarramento fissata in punti 21 (ventuno).

Il Presidente procede poi, all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche dei concorrenti rimasti in gara, verifica la regolarità e completezza della documentazione ivi contenuta, disponendo l'ammissione alle ulteriori fasi di gara nel caso in cui la documentazione sia conforme alle prescrizioni del presente bando; nel caso in cui la documentazione non sia conforme, dispone l'esclusione dalla gara. Procede quindi dando lettura dell'offerta presentata da ciascun concorrente.

Il Presidente procede quindi alla verifica di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora le offerte suscettibili di aggiudicazione siano presentate in identica misura da due o più concorrenti, il Presidente procede a estrazione a sorte degli aggiudicatari (art. 10 D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10/40/Leg.). Non si fa luogo a gara di migliororia.

La gara è aggiudicata anche se perviene un'unica offerta purché la stessa sia ritenuta congrua e conforme alle prescrizioni del presente bando e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione.

Il Presidente procede di seguito ad aggiudicare la gara al concorrente classificatosi al primo posto della graduatoria.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., della L. P. 19 luglio 1990 n. 23 e s. m., del Regolamento di attuazione della medesima L. P. 23/1990 e s. m. approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n.10/40/Leg. e, ove non diversamente disposto dal presente bando, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando, il Presidente può comunque disporre l'esclusione dalla gara dell'offerente nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità riguardanti la chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

N.B.:

Tutte le comunicazioni inerenti alla gara sono inoltrate ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata o, ove non possibile, mediante raccomandata a.r.: data e ora prefissate per le sedute pubbliche successive alla prima saranno comunicate almeno 72 ore prima della data della seduta. Della convocazione delle sedute pubbliche di gara è data in ogni caso notizia anche mediante pubblicazione di specifico messaggio sul sito internet dell'Amministrazione.

Rimane ferma l'applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese le sanzioni penali previste da specifiche norme incriminatrici.

Per le imprese straniere, non residenti in Italia, la verifica prevista dal presente paragrafo è disposta in conformità alle prescrizioni del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite dell'impresa capogruppo) con riferimento a ciascuna delle imprese raggruppate.

In caso di Consorzio (qualora non partecipi in proprio all'asta), la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite del Consorzio) con riferimento al Consorzio e a ciascuna delle imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa nel rispetto di quanto stabilito nel presente bando e dalla normativa vigente in materia di partecipazione alle gare dei consorzi.

Tutta la documentazione di cui sopra è acquisita tenuto conto della forma giuridica del soggetto aggiudicatario.

A norma dell'art. 22, comma 6, della L.P. n. 2/2016, in fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, l'Amministrazione applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicatario deve successivamente:

- effettuare, prima della stipula del contratto, il versamento delle spese contrattuali nell'importo che sarà richiesto dall'Amministrazione stessa. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il versamento deve essere effettuato dall'impresa capogruppo. In caso di Consorzio, il versamento deve essere effettuato dal Consorzio;
- presentare, prima della stipula del contratto (o della consegna in caso di consegna anticipata), la documentazione a comprova della costituzione della garanzia per l'esecuzione del contratto. A norma dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 la garanzia deve essere prestata nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (calcolato sulla base di sei anni di contratto). In caso di offerta con rialzo superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il rialzo sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di rialzo superiore al 20%. L'importo massimo della garanzia non potrà comunque essere superiore all'importo corrispondente a tre annualità di canone come risultante dall'offerta presentata in sede di gara. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016: a tal fine è necessario che l'aggiudicatario alleggi alla documentazione comprovante la costituzione della garanzia le certificazioni richieste per l'ottenimento delle riduzioni indicate dalla norma citata (in originale o in copia autenticata o dichiarata conforme all'originale nelle forme di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) se non risultante dalla documentazione già prodotta. La costituzione della garanzia può avvenire mediante deposito in contanti oppure titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione appaltante, oppure fideiussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.) o polizza fideiussoria. In caso di cauzione costituita in contanti oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del deposito a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione appaltante, il relativo versamento deve essere effettuato presso il Tesoriere dell'Amministrazione del Comune di Bocenago (Intesa SanPaolo S.p.A., con sede in Trento - codice IBAN: IT 37 P 03069 01856 1000 0004 7009) mentre

all'Amministrazione deve essere consegnata unicamente la quietanza rilasciata dal Tesoriere dell'avvenuto deposito. Nel caso in cui l'impresa presenti fideiussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario) o polizza fideiussoria, le stesse devono avere i requisiti descritti nell'allegato N/. Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante. Nel caso di fideiussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) e polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto al presente bando, ove l'aggiudicatario non si adegui alle prescrizioni ivi precisate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per volontà dell'aggiudicatario stesso. Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale. A norma dell'art. 103 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza della concessione da parte dell'Amministrazione, che aggiudica la concessione al concorrente che segue in graduatoria e incamera la cauzione provvisoria presentata.

In caso di raggruppamento di imprese, la garanzia deve essere prodotta dall'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e di tutte le imprese raggruppate e deve recare la precisa indicazione di tutte le imprese costituenti il raggruppamento. L'eventuale dimidiazione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 44 del 27 settembre 2000: la medesima determinazione si applica per via analogica anche per le altre riduzioni previste dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di Consorzio (qualora non partecipi in proprio all'asta), la garanzia deve essere prodotta dal Consorzio con riferimento alle imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa;

- depositare copia della polizza assicurativa, prima dell'avvio della stipula del contratto (o della consegna dei locali, in caso di consegna anticipata).

In caso di raggruppamento di imprese, la polizza deve essere prodotta dall'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e di tutte le imprese raggruppate e deve recare la precisa indicazione di tutte le imprese costituenti il raggruppamento.

In caso di Consorzio (qualora non partecipi in proprio all'asta), la polizza deve essere prodotta dal Consorzio con riferimento alle imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa;

- ai fini delle verifiche di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m. inerenti la documentazione antimafia (ove necessario in ragione dell'importo del contratto) nonché in ogni caso ai fini dell'accertamento dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, comunicare (entro il termine perentorio che verrà fissato dall'Amministrazione) i dati necessari per le relative richieste agli organi competenti.

In caso di raggruppamento di imprese, i dati dovranno essere prodotti per il tramite dell'impresa capogruppo da parte di tutte le imprese raggruppate.

In caso di consorzio (qualora non partecipi in proprio all'asta), i dati dovranno essere prodotti dal Consorzio e dalle imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa;

- comunicare, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, l'attività che intende svolgere presso l'unità immobiliare oggetto di concessione per la verifica, da parte dell'Amministrazione, della sua compatibilità con la destinazione d'uso dell'unità immobiliare stessa;

- (in caso di aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo di imprese) presentare MANDATO COLLETTIVO SPECIALE con rappresentanza, nonché la relativa procura risultante da atto pubblico, conferito dall'impresa mandante all'impresa capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della mandante, nel rispetto della dichiarazione resa ai fini della partecipazione alla gara e di quanto previsto dall'art. 24 della L.P. n. 23/1990. Il mandato dovrà risultare da scrittura privata autenticata o essere redatto in forma di atto pubblico. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto

redatto in tal caso esclusivamente nella forma dell'atto pubblico.

Paragrafo 16 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto di concessione in uso sarà stipulato, a seguito dell'esito positivo delle verifiche, mediante scrittura privata con autenticazione delle sottoscrizioni da parte del segretario rogante: tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, comprese quelle fiscali, saranno poste a totale carico dell'aggiudicatario.

Fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente comprovati, qualora, a seguito dell'aggiudicazione, non si pervenisse alla stipulazione del contratto entro quindici giorni dalla richiesta scritta del Comune per fatti imputabili all'aggiudicatario (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo la mancata presentazione della documentazione richiesta, la mancata costituzione della garanzia definitiva, il mancato versamento delle spese contrattuali, l'esito negativo delle verifiche, il Comune revocherà l'aggiudicazione ed escuterà l'intera garanzia provvisoria, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto, restando impregiudicata la possibilità di adire l'autorità giudiziaria per l'eventuale responsabilità precontrattuale. L'aggiudicatario avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 90 giorni dalla data di presentazione della stessa senza che si sia provveduto alla stipulazione del relativo contratto fatto salvo il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, all'aggiudicatario medesimo.

In caso di ricorsi giurisdizionali, tutti i termini sopra indicati saranno sospesi fino all'esito del contenzioso.

L'immissione nel possesso dell'immobile all'aggiudicatario avverrà subito dopo la stipulazione del contratto, fatto salvo l'eventuale diverso accordo tra le parti.

Paragrafo 17 – ULTERIORI CONDIZIONI

La gara è regolata dal presente bando nonché dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, con particolare riferimento alla Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 ed al Regolamento di attuazione della citata L.P. 23/1990 approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg., alla L.P. 2/2016 e per quanto compatibile, anche al D.Lgs. 50/2016.

Ulteriori condizioni sono stabilite nello schema di concessione-contratto e relativi allegati al presente bando. La presentazione dell'offerta implica l'integrale accettazione del presente bando e di tutti i suoi allegati predisposti dall'Amministrazione concedente.

Il concessionario si assume ogni rischio, profitto e responsabilità collegati all'esercizio dell'attività di gestione; provvederà inoltre, a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità, alla manutenzione dell'immobile con la ripartizione dei costi prevista all'allegato E/ e a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, al pagamento delle utenze, nonché ad ogni altro onere per l'intera durata della concessione

Si precisa inoltre che NON compete all'Amministrazione comunale l'espletamento delle pratiche inerenti all'ottenimento di eventuali, obbligatorie, autorizzazioni amministrative e/o sanitarie necessarie allo svolgimento dell'attività. Dette formalità restano a completo ed esclusivo carico del concessionario che deve provvedervi a propria cura e spese.

E' fatto divieto al Concessionario di modificare l'originaria destinazione dei locali ed il tipo di attività in essi prevista. Allo scadere della concessione e in ogni altro caso di cessazione, le eventuali opere realizzate sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio comunale. E' fatta comunque salva la richiesta di rimessa in pristino delle stesse.

Sono a carico del concessionario anche le eventuali spese conseguenti all'adeguamento delle strutture alla normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.), dipendenti dalla specifica attività che verrà svolta.

La concessione in uso dovrà svolgersi inderogabilmente nel rispetto delle seguenti condizioni, che costituiscono condizioni essenziali della concessione-contratto:

- a) divieto di cessione del contratto e sub concessione, senza previa autorizzazione del Comune;
- b) il concessionario non potrà installare all'esterno dell'edificio, sui muri esterni o sulla copertura, strutture, insegne o cartelli fatta salva l'espressa autorizzazione del Comune e previo ottenimento, qualora necessario, delle relative autorizzazioni;
- c) il concessionario non dovrà perdere i requisiti previsti per la partecipazione alla presente asta pubblica;
- d) il concessionario non dovrà porre in essere attività o condotte tali da comportare il ritiro, la sospensione o il mancato rinnovo degli atti autorizzativi, comunque denominati, relativi all'esercizio dell'attività da parte delle autorità competenti;
- e) divieto assoluto di:
 - installazione e l'uso di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S.,
 - esercizio di attività sexy shop
 - esercizio di attività di money transfer.
- f) acquisizione entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula del contratto del marchio "*Ecoristorazione Trentino*" – deliberazione G.p. n. 46 dd. 20.01.2012
- g) il puntuale pagamento dei canoni di concessione.

Poiché ciascuna delle prescrizioni sopra elencate dalla lett. a) alla lett. g) è qualificata condizione essenziale della concessione-contratto, la cui violazione costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. di cui potrà valersi, previa instaurazione di contraddittorio, il Comune di Bocenago. In caso di attivazione di detta clausola il Comune di Bocenago potrà escutere, a titolo di penale, l'intera garanzia definitiva, restando salva ed impregiudicata la possibilità di agire in giudizio per chiedere il risarcimento del maggior danno patito.

Paragrafo 18 – ULTERIORI INFORMAZIONI

A) **TERMINE DEL PROCEDIMENTO:** il termine del presente procedimento è di 90 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando. Il termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine per la presentazione delle offerte, termine dilatorio per la stipula del contratto, ...). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti tra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta. Il termine predetto è sospeso inoltre in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.

B) Il verbale di gara non tiene luogo del formale contratto. Si precisa sin d'ora che l'aggiudicazione disposta con la presente gara non costituisce vincolo per l'Amministrazione. L'affidamento della concessione è perfezionata con il concorrente dichiarato aggiudicatario, previa verifica dei requisiti dallo stesso dichiarati in sede di gara. L'Amministrazione può decidere di non procedere ad alcun affidamento pur in presenza di offerte e ciò senza che i concorrenti possano avanzare pretese di alcun genere o richieste di indennizzi e rimborsi.

C) ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO: nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, il Comune potrà procedere alla consegna anticipata. Dal momento della consegna matura l'obbligo di corresponsione del canone di concessione.

D) PERIODO DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta è vincolante per un periodo di 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa. All'aggiudicazione farà seguito la formale stipulazione dell'atto di concessione nella forma di atto pubblico, a conclusione del procedimento di verifica, in capo all'aggiudicatario, della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e dichiarati dal concorrente. Il termine di cui sopra rimane sospeso per tutto il tempo in cui, per il compimento delle verifiche in capo all'aggiudicatario della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e dichiarati dall'aggiudicatario, sia necessario acquisire certificazioni e documenti presso soggetti diversi dall'Amministrazione (enti certificatori o imprese) o presso l'aggiudicatario stesso. Il termine predetto è altresì sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.

E) MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO-CONCESSIONE

Qualora l'aggiudicatario non aderisca, salvo cause di forza maggiore, all'invito a stipulare il contratto conseguente all'aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato dall'Amministrazione, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e in ogni altro caso in cui non si possa addvenire alla stipula del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, l'Amministrazione ritiene che la mancata stipula del contratto si conseguenza di fatto imputabile all'aggiudicatario che, se riconducibile a una sua condotta connotata da dolo o colpa grave, determina l'incameramento della cauzione provvisoria presentata, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia e con riserva per l'Amministrazione di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria, impregiudicata l'azione di risarcimento danni.

F) CESSIONE E SUB CONCESSIONE

La concessione NON può essere oggetto di sub concessione o cessione a terzi, senza previa autorizzazione del Comune e alle seguenti condizioni:

- il concessionario deve provvedere al deposito del contratto di sub concessione presso il Comune almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio della sub concessione, unitamente alla dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di possesso da parte del concessionario di tutti i requisiti previsti dal presente bando per la partecipazione alla gara;
- il canone corrisposto dal sub concessionario al concessionario per l'unità immobiliare in sub concessione non può essere superiore a quello corrisposto per la medesima unità dal concessionario al Comune;
- il concessionario deve garantire che il sub concessionario si impegni a osservare le condizioni di cui al contratto di concessione, restando solidalmente responsabile con il sub concessionario dell'adempimento di ogni obbligazione.

La sub concessione non esonera il concessionario dagli obblighi assunti in base al contratto di concessione (ivi incluso il pagamento del canone), essendo esso l'unico e il solo responsabile verso il Comune della buona esecuzione del contratto e a nulla rilevando le vicende soggettive del sub concessionario. Nel caso di inadempienza il contratto si risolve di diritto.

G) PRIVACY

I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le regole dettate dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 nell'informativa di cui all'allegato.

H) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Del presente procedimento di gara è responsabile il dott. Mauro Bragagna Responsabile del Servizio Segreteria.



Il Segretario generale
Bragagna dott. Mauro

ALLEGATI:

A	Planimetria suddivisione degli spazi interni
B	Elenco attrezzature della cucina
C	Planimetria pertinenze esterne
D	Progetto esecutivo "arredi bar ristorante Palù della Fava sito a Madonna di Campiglio - Pinzolo per conto del Comune di Bocenago" prot. N. 1367/2018 a firma di Zanetti geom. Flavio - le planimetrie sono visionabili presso gli uffici
E	Tabella ripartizione delle spese di gestione e manutenzione dei locali, delle attrezzature e degli impianti, tra concessionario (C) e proprietario (P)
F	Piano delle manutenzioni degli impianti ed attrezzature
G	Attestato di prestazione energetica
H	Parametri e criteri di valutazione delle offerte
I	Fac simile dichiarazioni
L	Fac simile offerta economica
M	Schema di concessione-contratto
N	Modalità di costituzione della cauzione definitiva
O	Fac simile prenotazione sopralluogo
P	Informativa trattamento dati personali

